

ARTICOLO 54

Stato di necessità

ARTICOLO 54

Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

E' dovere di ogni cittadino, al di là dell'attività che svolge, soccorrere una persona in difficoltà, pena una multa o, in casi gravi, persino il carcere, colpevole del reato di "omissione di soccorso" ai sensi dell'art. 593 del codice penale.

E' chiaro che nell'intervenire l'addetto al primo soccorso non deve esagerare nelle misure adottate poiché, non essendo né un medico, né un infermiere, potrebbe causare un danno ancora maggiore al paziente. Questa eventualità è punita con multa o reclusione per via del reato di "abuso della professione", ai sensi dell'art.348 del codice penale.

Al di fuori di questa eccezione, l'intervento del soccorritore è sempre tutelato dal codice penale ai sensi dell'art. 54, utilizzando la formula dello "stato di necessità", che assolve sempre colui il quale abbia compiuto un determinato fatto spinto dall'urgenza e dall'emergenza.

L'addetto al Primo Soccorso Aziendale, come peraltro ogni cittadino, non ha responsabilità penale nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione dei casi di omissione di soccorso o abuso di professione, in quanto tutelato dallo stato di necessità.